



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: **rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa denominata "LEFI AMMAR"- REA RE 356615**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, "Registro delle Imprese", che nella sua formulazione antecedente l'istituzione dell'unico conservatore, di fatto tutt'ora vigente "*L'ufficio è retto da un Conservatore [..] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*";
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 12.07.2023 con la quale il Consiglio camerale ha eletto il Presidente della Camera di Commercio dell'Emilia;
- la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 1 del 12.07.2023 di "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 44 dell'11 aprile 2024 "Assetto organizzativo C.C.I.A.A – determinazioni"
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11, "Procedimento di iscrizione su domanda";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.";

ESAMINATA

- l'istanza di iscrizione nel Registro delle Imprese - Sezione Speciale, pervenuta in via telematica con protocollo n. 51908/2024, dell'impresa "LEFI AMMAR", REA RE 356615 per attività di "attività non specializzate di lavori edili (muratori)" dal 03/05/2024;

CONSIDERATO

- che secondo quanto previsto dall'art. 5, c.1 e c. 2 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) <<Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente [...] che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità [...]>> e che << Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.>>;
- che l'art. 4, del D. Lgs. n. 142/2015 di attuazione della direttiva 2013/33/UE, prevede per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi richiedenti protezione internazionale il rilascio di <<..un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25>>;
- che con il D. Lgs, n. 40/2014 sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 286/1998 con particolare riferimento alle disposizioni sul permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa;



- che il cittadino straniero non comunitario che intende svolgere un'attività lavorativa autonoma in Italia deve essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno in corso di validità per l'esercizio di lavoro autonomo rilasciato ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 e che tale documento deve essere allegato in copia fotostatica all'istanza telematica presentata al Registro delle Imprese necessaria per iniziare l'attività;
- che ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 394/99 [*Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*];

ESAMINATO

- che l'attività di "attività non specializzate di lavori edili (muratori)" dal 03/05/2024 non può essere iniziata in quanto alla pratica telematica in trattazione è allegato un permesso di soggiorno per minore età scaduto e copia della ricevuta della domanda di rilascio di nuovo permesso dalla quale non si evince se la tipologia del permesso richiesto è idonea a consentire lo svolgimento del lavoro autonomo;

DATO ATTO

- che con Prot. n. 70855/2024 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale dell'impresa indicato al punto 5 della Distinta Comunica presente nell'istanza presentata, la comunicazione del Responsabile del Procedimento, con evidenziazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa sopra citata;
- che ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/95, veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per inviare osservazioni o memorie scritte pertinenti all'oggetto del procedimento;

VERIFICATO

- che la comunicazione risulta essere stata regolarmente recapitata all'indirizzo PEC, come comprovano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC;
- che il termine concesso è decorso e scaduto e non risultano pervenute controdeduzioni;

RILEVATO

- che tutta la procedura si è svolta regolarmente;

RITENUTO

- che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa sopra citata;

ACQUISITO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese, atti societari e Rea Reggio Emilia, che a tal fine appone in calce la propria firma;



DETERMINA

1. di rifiutare, per i motivi esposti in premessa nonché nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/90, che qui tutti devono intendersi integralmente richiamati ed approvati, l'istanza di iscrizione al Registro delle Imprese dell'impresa "LEFI AMMAR", REA RE 356615 per attività di "attività non specializzate di lavori edili (muratori)" dal 03/05/2024, di cui all'istanza prot. 51908/2024;
2. di comunicare all'impresa presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del codice civile;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE, ATTI SOCIETARI
E REA REGGIO EMILIA
(Dott.ssa Fanny Pavarini)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.